



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO:

TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

L'anno **duemilaventisei** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 19:09 nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, in modalità mista ai sensi dell'art. 64 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria aperta e pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Cavallero Francesco	Sindaco	SI
2. Conrado Fabrizio	Assessore	SI
3. Da Lozzo Romina	Assessore	SI
4. Iannello Antonietta Maria Tamara	Consigliere	SI
5. Follini Benedetta	Consigliere	NO
6. Cannone Deborah	Consigliere	SI *
7. Caramellino Antonella	Consigliere	SI
8. Pucci Sara	Consigliere	SI
9. Bivol Catalin	Consigliere	NO
10. Veneruso Domenico	Consigliere	SI
11. Caldieraro Nilde	Consigliere	SI
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

- *Videoconferenza - collegamento tramite googlemet

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale ZAIA Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

Il Vicesindaco, Assessore la Bilancio, Conrado Fabrizio, illustra la proposta di deliberazione;

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione,

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto "TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE";

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri Presenti, n. 9;

Consiglieri Astenuti, n. 0;

Consiglieri Votanti, n. 9;

Voti favorevoli, n. 9;

Voti contrari, n. 0; (zero,);

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che segue per costituirne parte integrante e sostanziale;

“PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 18/06/2026

OGGETTO: TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione

in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;

- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Città Metropolitana di Torino_nella misura del 5%;

Considerato altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 397/2025 del 05 agosto 2025, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), da applicarsi dal 1° gennaio 2026;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Casalborgone nel C.B. 16;

Considerato che l'art.1 comma 653 della Legge 147/2013 dispone che il comune nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che l'articolo 1, comma 677 della Legge 199 del 2025 (cd. "Legge di Bilancio 2026") ha previsto che a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

Considerata l'approvazione del PEF 2026/2029 con Delibera C.C. n. 17 del 25.06.2026 il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2026.

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Tenuto che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2026, nel seguente modo:

- prima rata o unica soluzione scadenza: 31 luglio 2026
- seconda rata scadenza: 30 settembre 2026
- terza rata scadenza: 30 novembre 2026

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito dall'anno 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 l'applicazione del Bonus Rifiuti per gli utenti che versano in condizioni economico sociali disagiate;

Considerato CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI o IUC si rinvia alle norme legislative inerenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Su proposta del Vicesindaco, Assessore al bilancio, CONRADO Fabrizio

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di approvare per il 2026 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025 e del Bonus TARI di cui alla Deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025;
3. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2026:

- prima rata o unica soluzione scadenza: 31 luglio 2026
 - seconda rata scadenza: 30 settembre 2026
 - terza rata scadenza: 30 novembre 2026
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire la celere emissione del ruolo TARI 2026.”;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri Presenti, n. 9;

Consiglieri Astenuti, n. 0;

Consiglieri Votanti, n. 9;

Voti favorevoli, n. 9;

Voti contrari, n. 0; (zero,);

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 per consentire la celere emissione del ruolo TARI 2026.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: CAVALLERO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZAIA Dott. Daniele

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Casalborgone, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE ZAIA Dott.
Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25.06.2026

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000.

Casalborgone, lì 25.06.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZAIA Dott. Daniele